Società Filologica Friulana

REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI DELLA SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA

ART. 1 – SCOPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha il fine di regolare lo svolgimento dei lavori assembleari e le operazioni connesse in ossequio alle norme statutarie.

ART. 2 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Nella lettera di convocazione, redatta e inviata a termini di Statuto, dovrà essere indicata, oltre al luogo di svolgimento dell'Assemblea in presenza, l'eventuale possibilità di partecipazione con intervento a distanza mediante l'utilizzo di strumenti telematici o che, comunque, consentano la visualizzazione e l'interazione a distanza.
2. In tal caso, nella lettera di convocazione dovranno essere indicate le modalità operative per la partecipazione a distanza ovvero la riserva di comunicare in tempo utile l'indicazione di tali modalità, se del caso anche attraverso il richiamo al sito internet della Società ovvero attraverso l'accesso ad aree dedicate del predetto sito.
3. Su delibera dell'Ufficio di Presidenza, potrà essere prevista la partecipazione in presenza in luoghi ovunque collocati e collegati, mediante mezzi che consentano la visualizzazione e l'interazione, con il luogo di svolgimento dell'Assemblea, d'ora innanzi detti anche "sedi assembleari distaccate" come infra dettagliato.

ART. 3 – OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ASSEMBLEA

1. Su delibera dell'Ufficio di Presidenza, potrà essere richiesta la preventiva prenotazione della partecipazione in presenza o a distanza e ciò sia per consentire la verifica della legittimazione alla partecipazione, sia per prevedere un afflusso dei partecipanti in sicurezza o per organizzare adeguati collegamenti in diverse sale o presso sedi assembleari distaccate.
2. In tal caso, nella lettera di convocazione dovranno essere indicate le modalità operative per la prenotazione della partecipazione.

ART. 4 – SEDI ASSEMBLEARI DISTACCATE

1. La partecipazione all'Assemblea in presenza viene ritenuta e prevista come la modalità ordinaria e preferibile di partecipazione, essendo il momento più significativo della vita associativa.
2. L'Ufficio di Presidenza, al fine di incentivare la partecipazione ai lavori assembleari del maggior numero di soci possibile, potrà prevedere la possibilità di partecipare all'Assemblea presenziando in una sede distaccata o in un altro luogo determinato, denominato "Sede assembleare distaccata", collegato in tempo reale con il luogo di svolgimento della stessa.
3. Il collegamento tra la sede principale e la sede distaccata dovrà comunque garantire la completa interazione con possibilità di intervento e visualizzazione reciproca; garante del regolare svolgimento dei lavori presso la sede assembleare distaccata sarà un membro dell'Ufficio di Presidenza ovvero altro socio nominato dal Presidente, prima dell'inizio dei lavori assembleari.
4. La partecipazione presso una sede assembleare distaccata viene considerata come partecipazione in presenza con conseguente possibilità per il socio partecipante di essere delegato a termini di Statuto.

ART. 5 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA MEDIANTE COLLEGAMENTO A DISTANZA DEL SINGOLO SOCIO

1. Qualora prevista, la partecipazione mediante intervento a distanza di un socio all'Assemblea, dovrà avvenire in modalità tale da consentire l'identificazione dell'intervenuto con la possibilità di interazione senza limitazioni di sorta e con modalità video sempre in funzione durante tutto lo svolgimento dell'adunanza, anche per consentire il calcolo delle presenze.
2. È altresì ammessa la partecipazione al massimo di tre soci attraverso un unico collegamento a distanza, sempre che ne sia resa possibile in ogni momento l'identificazione e l'interazione.

ART. 6 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. Prima dell'inizio dei lavori assembleari il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può proporre all'Assemblea la nomina di una Commissione di verifica poteri, composta da un minimo di tre a un massimo di cinque soggetti, necessariamente soci della Società; detta Commissione ha lo scopo di effettuare la verifica dell'effettiva sussistenza del diritto di partecipazione e di voto in capo ai presenti.
2. In caso di votazioni a scrutinio segreto o comunque di elezione o nomina di membri di organi direttivi o di controllo, la nomina della Commissione sarà obbligatoria e fungerà anche da Commissione elettorale svolgendo le operazioni di scrutinio e quant'altro necessario. Nel proprio seno la Commissione elegge un proprio Presidente.
3. L'esito delle operazioni di verifica della Commissione dovrà essere trasmesso al Presidente prima dell'inizio delle votazioni.

ART. 7 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DI SOGGETTI TERZI E DELEGHE

1. A discrezione del Presidente, possono essere invitati a presenziare all'Assemblea altri soggetti, anche non soci; costoro avranno possibilità di intervento a esclusiva discrezione del Presidente dell'Assemblea e in nessun caso potranno partecipare a eventuali operazioni di voto.
2. Ai sensi dello Statuto le deleghe potranno essere conferite solo ai soci che intervengono in presenza; la partecipazione in presenza in una sede assembleare distaccata è considerata come svolta in presenza.

ART. 8 – SVOLGIMENTO E DIREZIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI

1. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
2. Il Presidente dirige e modera la discussione, fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare secondo l'ordine con cui è stata domandata la parola. Di regola ciascun socio non potrà avere la parola sullo stesso argomento più di due volte.
3. Ottenuta la parola, il socio deve parlare unicamente sulla proposta in esame, usando di una conveniente brevità, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di fissare un limite di tempo per i vari interventi.
4. Quando nessun socio chiede di parlare sull'argomento in esame, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. Dopo di che non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Il tempo necessario per questa dichiarazione non potrà superare i tre minuti.

ART. 9 – VERBALIZZAZIONE

1. Il verbale dell'Assemblea viene redatto in forma riassuntiva e sintetica dal Segretario o da altro soggetto indicato dal Presidente. Potranno essere allegate al medesimo dichiarazioni scritte, purché ne sia stata data lettura in Assemblea dall'interventore.

ART. 10 – VOTAZIONI

1. Le votazioni possono essere palesi o segrete. La votazione palese avviene solitamente per alzata di mano. La votazione per appello nominale viene fatta dietro espressa richiesta di almeno un terzo dei soci presenti. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se vi è chi la richieda prima della proclamazione.
2. La votazione segreta avviene per schede e si effettua quando si tratta di elezione o nomina di persone a cariche ovvero su richiesta della maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea, qualora ne venga ritenuta la necessità.

ART. 11 – ASSEMBLEE ELETTIVE

1. Per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio generale, del Collegio dei Probiviri e per la nomina dei membri del Collegio dei revisori dei conti, l'Ufficio di Presidenza uscente ovvero un gruppo di almeno cinquanta soci, dovrà depositare presso la sede della Società filologica friulana almeno sette giorni prima della data in cui è stata convocata l'Assemblea, una lista alfabetica di nominativi non inferiore al numero minimo e non superiore al numero massimo, dei componenti di ciascun organo da eleggere o nominare
2. L'Ufficio di Presidenza provvederà a predisporre le schede elettorali contenenti i nominativi indicati nelle liste depositate con adeguati spazi per consentire l'apposizione di nomi alternativi a quelli proposti.
3. In ogni caso fino alla dichiarazione di apertura delle operazioni di voto, ciascun socio potrà dichiarare la propria candidatura alle cariche sociali, nel pieno rispetto delle norme statutarie.
4. Prima dell'apertura delle operazioni di voto, l'Assemblea dovrà deliberare il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio generale, entro i limiti minimi e massimi previsti dallo Statuto.
5. Le modalità di elezione saranno indicate nella scheda elettorale distribuita a cura della Società; le schede che conterranno un numero di componenti maggiore rispetto a quelli eleggibili, anche con riferimento a un solo organo, saranno annullate, mentre risulteranno valide le schede contenenti un numero di nominativi inferiore rispetto a quello massimo eleggibile.
6. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

ART. 12 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Il Presidente dell'Assemblea, ricevuta la relazione del Presidente della Commissione elettorale, proclama gli eletti.
2. Il socio eletto o nominato in seno ad un organo sociale potrà inoltrare una dichiarazione formale di rinunzia entro e non oltre la prima riunione dell'organo predetto; in tal caso subentrerà il primo dei non eletti.